

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0014446/U Data: 21/07/2016 11:24  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Ai Presidenti della V, III, I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo" Reg. Gen. 281**

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano  
Depositata in data 14 aprile 2016

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno;

**RIASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:


**V Commissione Consiliare Permanente per l'esame  
III, I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 LUG. 2016

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0007536/I Data: 20/04/2016 12:01  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Ai Presidenti della III, V, I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge: "Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo" Reg. Gen. 281**

Ad iniziativa del consigliere Antonio Marciano  
Depositata in data 14 aprile 2016

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno;

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**III e V Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto  
I e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 20 APR. 2016

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

22/4/2016  
S. S.

Prot. N° 17 DEL 13/04/2016

Napoli, 13 Aprile 2016

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0007145/1 Data: 14/04/2016 10:55  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



**Al Presidente del Consiglio  
Regionale  
S E D E**

**Oggetto: Proposta di Legge**

*Si trasmette, in allegato, la proposta di legge avente ad oggetto: "Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo" per i provvedimenti di conseguenza.  
Distinti saluti*

- Antonio Marciano -

ATTIVITA' LEGISLATIVA  
REG. N° 281

13/04/16  
vs Anelli



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE:

“NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE PSICOLOGICA  
NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA PREVENZIONE DEI  
FENOMENI DEL MOBBING E DEL DISAGIO  
LAVORATIVO”

A FIRMA DEL CONSIGLIERE

ANTONIO MARCIANO

ATTIVITA' LEGG.VA  
REG. GEN. N. 781



Consiglio Regionale della Campania

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La rilevanza dei fenomeni del disagio lavorativo, nelle sue diverse articolazioni (mobbing, stress lavoro-correlato, burn-out, costrittività organizzative, molestie morali ecc.), è correlata ad una serie di esiti negativi sul piano sanitario ed economico sociale.

Lo sviluppo di patologie, somatiche e psichiatriche, correlate a tali condizioni è un dato ampiamente acquisito e validato da una serie di indagini scientifiche e di reports epidemiologici. Numerose ricerche hanno, infatti, evidenziato come lo sviluppo di patologie depressive, dello spettro ansioso e psicosomatico e sindromi da stress post-traumatico siano di riscontro frequente; risultati analoghi sono stati rilevati nella popolazione della regione Campania. Più recentemente, è stato messo in evidenza un incremento del rischio di patologie dementigene nei soggetti sottoposti a condizioni significative di stress lavorativo. A tali fattori vanno aggiunti importanti costi psicosociali (primo fra tutti l'incremento dei casi di suicidio lavoro-correlato e la maggiore incidenza degli incidenti, anche mortali, indotti dalle condizioni di stress lavorativo).

Allo stesso tempo devono essere sottolineati i danni alla economia sociale prodotti dal disagio lavorativo e dello stress lavoro-correlato. Essi incidono, nelle economie mondiali, con un impatto rilevante ed ampiamente sottolineato dai dati della Comunità Europea (European Survey on New and Emerging Risks and Psychosocial Risks (ESENER) 2009; European Agency for Safety and Health at Work -EASHAW-



2014) fino alla dimensione di alcuni punti percentuali di Prodotto Interno Lordo in taluni stati comunitari.

L'entità dei costi economici sono legati ad una serie di fattori: a) riduzione della produttività (assenteismo, presenteismo, disabilità, abbandono precoce del mercato del lavoro), b) costi sanitari (spesa farmaceutica, visite mediche ed utilizzo maggiore delle diverse agenzie sanitarie, cronicizzazione delle patologie), c) costi legati al contenzioso legale. Vanno, infine, sottolineati i rapporti tra le anomalie organizzative degli ambienti di lavoro e la maggiore diffusione dei fenomeni corruttivi ed illegali nei processi produttivi, tanto in ambito pubblico che privato, condizioni queste che costituiscono un ulteriore e grave ostacolo al progresso ed alla crescita economica e sociale dei territori.

La consistenza dei dati sottolinea l'importanza di tali fenomeni ed enfatizza la necessità di una seria programmazione di interventi sistematici, tesi al miglioramento del clima relazionale, delle condizioni organizzative e del rispetto della dignità individuale e delle differenze di genere nei luoghi di lavoro.

Questi interventi di sistema, pertanto, dovranno essere relativi a tre aree principali:

- 1) Per quanto concerne l'area socio-sanitaria, essi dovranno favorire, di concerto con le Aziende Sanitarie Locali, la realizzazione o il potenziamento nell'ambito regionale, di centri clinici attivi per la prevenzione, il trattamento e i processi riabilitativi delle psicopatologie lavoro-correlate e di permettere la realizzazione, in sinergia con le diverse agenzie (sindacali, datoriali, associative, del volontariato sociale, ecc.) di sportelli di primo ascolto che,



*Consiglio Regionale della Campania*

diffusi nel territorio regionale, siano adeguatamente formati e preparati ad accogliere, in prima istanza, le situazioni di disagio lavorativo e di indirizzarle verso le più adeguate risposte sociali e sanitarie.

- 2) Sul piano degli interventi agenti sulle strutture produttive, la Regione Campania recepisce la necessità di favorire l'adozione e lo sviluppo, nelle aziende e tra i datori di lavoro, della cultura del benessere organizzativo, del rispetto delle norme e dei principi della sicurezza sul lavoro, della attenzione per le differenze di genere all'interno di una costituzione di realtà produttive socialmente responsabili.
- 3) Il terzo punto riguarda la realizzazione di un Osservatorio Regionale che, relazionandosi con le diverse banche dati esistenti ed integrando le diverse aree di competenza, possa permettere il monitoraggio e l'analisi epidemiologica dei fenomeni e degli esiti del mobbing e del disagio lavorativo nel loro complesso, che possa formulare proposte alla giunta regionale nell'ambito delle specifiche competenze di tale legge e che, infine, possa fungere da coordinamento centrale per la realizzazione delle articolazioni socio-sanitarie su tali tematiche nell'intero territorio regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE FINANZIARIA**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 200.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvederà con appositi stanziamenti.



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 1

### (Oggetto e Finalità)

- 1) La Regione Campania, nel rispetto dei principi costituzionali, delle normative statali e della Comunità Europea, promuove con la presente legge la adozione di strumenti rivolti alla tutela della salute psichica e del benessere organizzativo negli ambienti di lavoro.
- 2) La Regione Campania individua nella difesa della salute, nella riduzione dei fattori di rischio per le psicopatologie e lo stress lavoro-correlati, elementi centrali per lo sviluppo economico socialmente sostenibile, e considera essenziale la disincentivazione dei comportamenti vessatori e discriminatori ed il contrasto ai fenomeni corruttivi ed illegali all'interno dei processi produttivi territoriali.
- 3) Le attività di indirizzo, di coordinamento, di programmazione sanitaria e di vigilanza svolte dalla Regione Campania in questo ambito, vengono condotte in collaborazione con le parti sociali, gli enti locali ed istituzionali competenti nel campo della organizzazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 4) La Regione si avvale, per la realizzazione e l'esercizio delle funzioni in capo alla presente legge, della collaborazione: A) del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di



Consiglio Regionale della Campania

salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 7 del D.L. 81 del 9.4.2008 (in attuazione dell'art. 1 della legge n°123 del 3.8.2007); B) dei Comitati Unici di Garanzia; C) del Centro di Riferimento Regionale per le Patologie da Mobbing e Disadattamento Lavorativo (istituito con deliberazione della Giunta della Regione Campania n° 6055 del 9.11.2001).



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 2

(Osservatorio Regionale sul Mobbing ed il Disagio Lavorativo)

- 1) La Regione Campania istituisce un Osservatorio Regionale sul Mobbing e il Disagio Lavorativo.
- 2) I compiti dell'Osservatorio:
  - a) Elabora e sottopone al Consiglio ed alla Giunta Regionale proposte concernenti gli interventi relativi alla presente legge
  - b) Attiva protocolli di intesa con le Aziende Sanitarie Locali per la istituzione dei Centri Clinici sulle psicopatologie da mobbing e disadattamento lavorativo (di cui all'articolo 3)
  - c) Predisporre le linee di indirizzo, di formazione e costituzione degli Sportelli di Ascolto per il Mobbing e il Disagio Lavorativo (di cui all'articolo 4) e ne definisce le attività ed i campi di competenza
  - d) Collabora alla realizzazione, con gli altri organi istituzionali, dei criteri di costituzione e delle finalità operative dei progetti sperimentali di mediazione del conflitto lavorativo (di cui all'art. 5)
  - e) Coordina attività di orientamento, di prevenzione e di formazione nell'intero territorio regionale sulle tematiche di sua competenza
  - f) Coordina attività di ricerca clinica e scientifica relative alle tematiche degli effetti sulla salute, fisica e psichica, del mobbing, dello stress lavoro-



Consiglio Regionale della Campania

correlato e del disagio lavorativo ed alle relative strategie di trattamento e prevenzione

- g) Predisporre un sistema informativo per la raccolta dei dati statistici e la realizzazione di una banca dati relativi al fenomeno del disagio psichico connesso al lavoro (mobbing, stress-lavoro-correlato, *burn out*, ecc.).
- h) Collabora con il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC), i Comitati Unici di Garanzia e con il Centro di Riferimento Regionale per le Patologie da Mobbing e Disadattamento Lavorativo
- i) Presta attività di consulenza per enti locali, parti sociali, associazioni, enti privati che adottino progetti a sostegno delle finalità della presente legge.


3) L'Osservatorio è costituito come segue:

- a) Presidente della Giunta Regionale, o assessore delegato, che lo presiede
- b) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di attività produttive, o suo delegato
- c) Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato
- d) Un membro designato dal Centro Regionale di Coordinamento (CRC) per la sicurezza nei luoghi di lavoro
- e) Un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania

- j) Un rappresentante del Centro di Riferimento Regionale per le Patologie da Mobbing e Disadattamento Lavorativo
  - k) Un docente universitario in discipline attinenti alla sanità pubblica ed alla prevenzione
  - f) Un dirigente medico in rappresentanza dei servizi per la prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL della regione Campania
  - g) Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
  - h) Un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro
  - i) Un medico del lavoro ed uno psicologo del lavoro da scegliere tra una terna indicata dai rispettivi ordini professionali
  - j) Un avvocato giuslavorista e/o docente universitario con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge.
- 4) L'Osservatorio può avvalersi di contributi e consulenze esterne di esperti nelle discipline del lavoro, dell'economia, del giuslavorismo, della salute mentale, ecc., con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge.
- 5) Istituisce, al proprio interno, una commissione di valutazione per l'inserimento delle Aziende nell'elenco dell'Albo di cui all'art.6 e della loro riconferma.



Consiglio Regionale della Campania

- 6) La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è prestata a titolo gratuito. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata della legislatura e possono essere confermati solo per un altro mandato consecutivo.
- 7) Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio.
- 8) Entro novanta giorni dal suo insediamento, l'Osservatorio predispone le linee di indirizzo per la realizzazione delle articolazioni di cui agli art. 3, 4 e 5 di questa legge, ed entro trenta giorni produce un cronoprogramma per la realizzazione delle attività formative di cui all'art.7.



Consiglio Regionale della Campania

### Articolo 3

**(Centri Clinici sulle Psicopatologie da Mobbing e il Disadattamento Lavorativo)**

- 1) Alla luce della esperienza maturata negli ultimi 15 anni del Centro di Riferimento Regionale le patologie psichiatriche lavoro-correlate (Struttura Centrale di Psicopatologia da Mobbing e Disadattamento Lavorativo della ASL Napoli 1 centro) la regione Campania si fa promotrice, in sinergia con le aziende sanitarie locali, di almeno altri due Centri Clinici sulle Psicopatologie da Mobbing e Disadattamento Lavorativo per rendere più capillare, all'interno del territorio regionale, la diagnosi, il trattamento e la prevenzione di tali patologie, come pure la attivazione di protocolli idonei al miglior riadattamento dei pazienti all'interno del mondo del lavoro.
- 2) Tali centri vengono istituiti dalla regione Campania all'interno delle articolazioni strutturali e funzionali delle Aziende Sanitarie Locali.
- 3) I compiti istituzionali del Centro di Riferimento regionale e dei Centri Clinici sono i seguenti:
  - a) Diagnosi dei disturbi psichiatrici e delle condizioni del disagio psicologico lavoro-correlato
  - b) Interventi terapeutici specificamente dedicati e programmi abilitativi per il reinserimento lavorativo
  - c) Valutazione clinico-diagnostica valida ai fini medico-legali



- d) Segnalazione, previo consenso del lavoratore, al datore di lavoro della condizione del disagio psichico lavoro-correlato del dipendente, con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute
  - e) Segnalazione, previo consenso del lavoratore, ai rispettivi Servizi per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL/SPRESAL) della condizione del disagio psichico lavoro-correlato con la individuazione dei possibili interventi a tutela della salute
  - f) Attività di collaborazione con gli SPISAL/SPRESAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche.
- 4) Il Centro di Riferimento Regionale ed i Centri Clinici dovrebbero essere costituiti da un gruppo multidisciplinare di professionalità, già dipendenti delle ASL, secondo lo schema esposto di seguito, e con la possibilità di utilizzare (in misura non superiore al 50% dell'intera *équipe* multidisciplinare) dipendenti per quote-parte del proprio orario di lavoro:
- a) Un medico specialista in psichiatria (due per il Centro di Riferimento regionale) e con esperienza convalidata in psichiatria occupazionale
  - b) Un medico del lavoro
  - c) Uno psicologo esperto in psicologia del lavoro e/o psicoterapia
  - d) Uno psichiatra (o psicologo) con esperienza in psicodiagnostica



*Consiglio Regionale della Campania*

- e) Un sociologo del lavoro o assistente sociale (per il Centro di Riferimento regionale).
- 5) Il Centro di Riferimento Regionale ed i Centri Clinici possono avvalersi della consulenza, a titolo volontario e gratuito, di professionalità con comprovata esperienza nel campo della gestione delle risorse umane, del giuslavorismo e della sociologia del lavoro.
- 6) Il Centro di Riferimento Regionale ed i Centri Clinici possono costituire i luoghi di competenza in cui vengano attivati, in forma sperimentale, quei processi di mediazione del disagio e del conflitto lavorativo di cui all'art.5.
- 7) Il Centro di riferimento regionale ha il compito di raccogliere i dati dei diversi centri clinici e di coordinare, nel rispetto delle rispettive autonomie professionali, le linee-guida e le metodologie di lavoro, allo scopo di armonizzare le procedure di intervento diagnostico e terapeutico.



Consiglio Regionale della Campania

#### Articolo 4

##### (Sportelli Territoriali di Ascolto del Disagio lavorativo)

- 1) La regione Campania promuove la attivazione di Sportelli Territoriali di Ascolto per il Disagio lavorativo (STAD), deputati alla prima analisi e decodifica del disagio lavorativo.
  
- 2) Le funzioni degli STAD sono i seguenti:
  - a) Accoglienza della lavoratrice o del lavoratore e prima decodifica della condizione di disagio lavorativo
  - b) Fornire informazioni ed indicazioni sui possibili percorsi da seguire per prevenire o trattare i disturbi e le condizioni disadattive lavoro-correlate
  - c) Segnalare il caso, con il consenso della persona interessata, al centro di Riferimento regionale o ai Centri Clinici per la presa in carico
  - d) Collaborare con le agenzie sanitarie, associative, sindacali e datoriali alla informazione sui possibili percorsi di diagnosi, trattamento e prevenzione delle condizioni di disagio lavoro-correlato
  - e) Fornire indirizzo ed eventuale assistenza legale al lavoratore.



*Consiglio Regionale della Campania*

- 3) La regione Campania, attraverso l'azione di programma e le attività istituzionali dell'Osservatorio, stabilisce i criteri e le caratteristiche funzionali necessarie allo svolgimento delle attività di ascolto ed orientamento dei singoli STAD. L'offerta dei servizi svolti dagli STAD sono disciplinate dalle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio.
- 4) Gli STAD sono inseriti in uno specifico elenco istituito presso l'Osservatorio, aggiornato annualmente e debitamente pubblicato.
- 5) Gli STAD comunicano, con cadenza semestrale, i dati relativi alla propria attività, in forma anonima e nel rispetto delle norme vigenti, all'Osservatorio ed al centro di riferimento regionale per la realizzazione del sistema informativo e della banca dati di cui al comma g dell'art. 2 della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 5

(Progetto sperimentale per la mediazione del conflitto lavorativo)

- 1) Uno degli obiettivi che, con la presente legge, viene prefissato dalla regione Campania, è quello di mettere in atto tutte le strategie utili alla riduzione della conflittualità legale connessa alle disfunzioni organizzative ed alle forme di vessazione psicologica nei luoghi di lavoro. Uno degli elementi costitutivi del danno per la economia sociale, come detto in sede di relazione tecnica, deriva, infatti, dalla diffusa conflittualità legale che, frequentemente, alimenta ulteriormente il disagio psicologico.
  
- 2) Il progetto si fonda sulla elaborazione di Protocolli Sperimentali di Mediazione del conflitto lavorativo con la partecipazione delle parti a “tavoli di mediazione” la cui composizione e le cui modalità di realizzazione verranno proposte, entro sei mesi dal suo insediamento, dall’Osservatorio, il quale costituisce, pertanto, la cabina di regia di tale progetto.



*Consiglio Regionale della Campania*

- 3) Le operazioni della mediazione potranno essere messe in atto all'interno delle articolazioni organizzative del Centro di Riferimento Regionale e dei Centri Clinici o con il loro contributo professionale.
- 4) Tali tavoli di mediazione del conflitto si costituiscono sulla base della partecipazione volontaria e con consenso informato delle parti.
- 5) Tale progetto costituisce, evidentemente, una strategia di intervento non alternativa e non contrapposta all'istituto giuridico della mediazione civile, ma costituisce una forma di prevenzione del disagio e del conflitto tecnico e/o relazionale nei luoghi di lavoro
- 6) Tale progetto può essere integrato da contributi e protocolli di intesa tra rappresentative sindacali e datoriali.



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 6

### (Albo delle Aziende per la Responsabilità Sociale)

- 1) La Regione Campania sostiene lo sviluppo dei criteri del benessere organizzativo, della dignità individuale, delle buone prassi negli ambienti di lavoro, della prevenzione del disagio psichico e dello stress lavoro-correlato, delle pari opportunità e della attenzione alle differenze di genere, della valorizzazione delle risorse umane e del capitale sociale, della legalità e del contrasto ai fenomeni di corruzione.
  
- 2) Al fine di perseguire con interventi sistemici gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Campania intende realizzare forme di azione positive e di sostegno per quelle aziende che adottino, in sintonia con la presente legge, pratiche e codici di condotta coerenti con gli scopi della presente legge.
  
- 3) Le aziende che aderiscono, in forma volontaria, a tali principi sono inserite, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in un Albo delle Aziende per la Responsabilità Sociale.



Consiglio Regionale della Campania

- 4) Il mantenimento dei requisiti di inserimento di suddetto Albo vengono verificati, da una apposita commissione di valutazione istituita dall'Osservatorio, con cadenza biennale anche in collaborazione con gli Enti bilaterali e/o degli organismi paritetici territoriali istituiti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 81/2008.
  
- 5) L' inserimento nell' Albo di cui al comma 3 costituisce per le Aziende:
  - a) Titolo di preferenza per gli interventi di incentivazione che la regione Campania mette in essere a favore delle aziende pubbliche e private.
  - b) Titolo di preferenza per quelle agevolazioni, comprese quelle fiscali, che la regione Campania, nei limiti delle proprie prerogative e competenze, potrà istituire a favore delle realtà produttive territoriali.
  - c) Titolo di preferenza per le iniziative sviluppate dalla regione Campania in tema di supporto logistico, di diffusione e pubblicizzazione (compreso l'ambito internazionale) delle attività svolte, dei prodotti e dei servizi delle aziende agenti nel territorio campano.



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 7

(Attività di formazione, ricerca e monitoraggio epidemiologico)


- 1) La Regione Campania, in sinergia con l'Osservatorio predispone attività formative e di informazione sociale sui temi della presente legge.
  
- 2) Corsi di Formazione Specifica sono rivolti agli operatori ed agli enti o associazioni che si propongono per la costituzione dei STAD territoriali di cui al comma 4 della presente legge.
  
- 3) Corsi di Formazione Generale sono rivolti prioritariamente a:
  - a) Operatori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
  - b) Medici competenti, Psichiatri, Medici di Medicina Generale
  - c) Ordini Professionali
  - d) Datori di lavoro pubblici e privati
  - e) Dirigenti della Pubblica Amministrazione
  - f) Organizzazioni ed associazioni sindacali
  - g) Operatori dell'Ispettorato del Lavoro
  - h) Operatori degli Istituti di Previdenza



*Consiglio Regionale della Campania*

i) Associazioni del volontariato sociale.

4) La Regione Campania promuove e realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione sociale sulle questioni del benessere organizzativo, della prevenzione del disagio psichico e della difesa della salute psicofisica e della dignità individuale nei luoghi di lavoro.




Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 8

### (Valutazione degli esiti)

- 1) La Giunta regionale, in sinergia con l'Osservatorio, riferisce al Consiglio regionale, a partire dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della legge e con cadenza biennale, per quanto concerne:
  - a) Il cronoprogramma degli interventi.
  - b) Le caratteristiche degli interventi realizzati e la loro efficacia, tanto per la prevenzione e il miglioramento della salute psichica e psicosomatica negli ambienti di lavoro, che del loro impatto in termini di miglioramento economico-sociale nelle realtà produttive territoriali.
  - c) Eventuali modificazioni e/o integrazioni alla legge



Consiglio Regionale della Campania

## Articolo 9

### (Copertura finanziaria)

- 1) Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge si farà fronte per l'esercizio finanziario in corso mediante prelievo di € 200.000 delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 7 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente. Per i prossimi esercizi finanziari, invece, si provvederà con appositi stanziamenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Articolo 10**

**(Entrata in vigore)**

- 1) La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.**

6